

## LA PIETRA DEL BANDO. VENDETTA E BANDITISMO IN EUROPA TRA CINQUE E SEICENTO

*Claudio POVOLO*

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Studi Umanistici, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italia  
e-mail: povolo@unive.it

### *SINTESI*

*La pena del bando rifletteva in primo luogo il policentrismo politico e costituzionale europeo e le sue interrelazioni con una società che per lungo tempo fu animata dai conflitti tra consorterie e gruppi parentali. Parte essenziale delle relazioni incentrate sulla vendetta era infatti il raggiungimento della pace tra i soggetti in conflitto, così come il garantire la tranquillità e la difesa dei valori della comunità. Tale sistema era provvisto di una spiccata dimensione giuridica ed interloquiva, sul piano costituzionale, con il ruolo svolto dai tribunali e, soprattutto, con i riti giudiziari e consuetudinari che avevano l'obbiettivo di regolamentare i conflitti tra i gruppi antagonisti, allontanando con il bando, ove necessario, la persona che aveva infranto gli equilibri sociali.*

*Nel corso del Cinquecento una serie rilevante di problemi sociali, demografici ed economici ridefinì sensibilmente la concezione di controllo sociale e di ordine, così come le consolidate modalità di gestione della giustizia penale. La pena del bando, non più considerata nella sua tradizionale dimensione costituzionale e resa severa sia nei suoi aspetti repressivi, che in quelli più propriamente premiali, divenne uno strumento efficace per imporre una diversa legittimità politica. Di fronte a queste trasformazioni, il bandito assunse rapidamente la fisionomia di un vero e proprio fuorilegge provvisto del timbro di oppositore politico e, in quanto tale, perseguibile con ogni strumento repressivo.*

*Parole chiave: Banditismo, Vendetta, Giustizia penale, Fuorilegge, Pena del bando, Storia dell'età moderna*

## THE STONE OF BANISHMENT. REVENGE AND BANDITRY IN EUROPE BETWEEN THE 16<sup>TH</sup> AND 17<sup>TH</sup> CENTURY

### *ABSTRACT*

*First of all, the banishment penalty reflected the political and constitutional European polycentrism and its interrelations with a society for a long time animated by conflicts between factions and family groups. To reach a lasting peace between the opponents was indeed an essential moment of the vendetta system, as much as ensuring tranquillity and*

*the safekeeping of the community's values. The system was endowed with a pronounced juridical dimension and it interacted, on the constitutional level, with the role played by the courts and, in particular, trial and customary rites. These were aimed to manage conflicts between opposite groups by pulling away the one who broke social stability through banishment, if necessary.*

*During the Sixteenth century, a series of important social, demographic and economic problems sensibly reshaped the conception of social control and order, and the long-established management of penal justice as well. The banishment penalty, no longer embedded in its traditional constitutional dimension and harshened both in its repressive and rewarding aspects, became an efficient instrument to impose a different political legitimacy. Faced with these transformations, bandits quickly took the physiognomy of actual outlaws, painted as political opponents and, as such, to be dealt with any repressive instrument available.*

*Keywords: Banditry, Vendetta, Criminal Justice, Outlaws, Banishment Penalty, Early Modern history*

## PREMESSA

Il sistema della vendetta, che caratterizza intensamente l'età medievale e moderna, è maggiormente comprensibile in molte delle sue dinamiche conflittuali ed istituzionali se lo si accosta alla pena del bando e al suo utilizzo nell'ambito delle diverse concezioni di ordine e di giustizia che contraddistinsero i variegati contesti politici dell'epoca<sup>1</sup>. La pena del bando rifletteva in primo luogo il policentrismo politico e costituzionale europeo e le sue interrelazioni con una società che per lungo tempo fu animata dai conflitti tra consorterie e gruppi parentali. Parte essenziale delle relazioni incentrate sulla vendetta era infatti il raggiungimento della pace tra i soggetti in conflitto, così come il garantire la tranquillità e la difesa dei valori della comunità. L'espulsione dalla città e dal suo territorio della persona responsabile di un omicidio o di altre gravi offese aveva per lo più il fine di creare i presupposti di una tregua tra i gruppi antagonisti, necessaria per il ristabilimento della pace e della quiete pubblica. La pena del bando evidenziava in tal

---

<sup>1</sup> Ringrazio in particolare i due miei collaboratori Martino Mazzon e Andrew Vidali per l'aiuto prestatomi nella redazione dei diagrammi che corredano il saggio e nel reperimento di alcune delle fonti archivistiche utilizzate.

modo le strette interconnessioni tra sistema della vendetta e gli apparati di giustizia che, in molteplici forme e ricorrendo ad una pluralità di riti processuali, erano diffusi, con maggiore o minore incisività, nei diversi contesti costituzionali. La figura del bandito era dunque essenzialmente rappresentata dall'irrogazione di una pena del bando che si estendeva alla città, al suo territorio e poco oltre i suoi confini; e che per poter essere efficace doveva prevedere la sua uccisione nel caso in cui avesse violato tale interdizione. In definitiva, una figura contrassegnata dalle dinamiche conflittuali tra le parentele avversarie, ma pure dalla fisionomia giurisdizionale del tribunale che aveva pronunciato la sentenza e che, soprattutto nei grandi centri urbani, perseguiva l'obbiettivo preminente di garantire l'ordine e la pace cittadina, incrinando o indebolendo, se possibile e necessario, la solidarietà e la compattezza dei gruppi rivali che si fronteggiavano per affermare ciascuno la propria supremazia.

L'antico sistema costituzionale garantì a lungo questa dialettica conflittuale e giurisdizionale, insieme alla caratterizzazione del bandito come persona espulsa dalla comunità. Nel corso del Cinquecento una serie rilevante di problemi sociali, demografici ed economici ridefinì sensibilmente la tradizionale concezione di controllo sociale e di ordine, così come le consolidate modalità di gestione della giustizia penale. Non più riflesso dei variegati contesi politici locali e delle loro dinamiche conflittuali, la pena del bando perse la sua tradizionale fisionomia e divenne strumento repressivo per eccellenza, accompagnandosi alla diffusione di riti inquisitori severi, volti ad affermare una diversa concezione del territorio e dei suoi confini. Il sistema della vendetta venne messo decisamente in discussione, perdendo la sua legittimità giuridica e le funzioni che aveva assolto nel mantenimento della pace e degli equilibri sociali. La pena del bando, estesa a tutto lo stato, e resa severa, sia nei suoi aspetti repressivi, che in quelli più propriamente premiali, divenne uno strumento efficace per imporre una diversa concezione di controllo sociale, in cui il tema della pace smarriva i suoi tratti essenziali ed originari per assumere progressivamente quelli di ordine pubblico e di tranquillità sociale. Non diversamente, anche la figura del bandito venne travolta dalla nuova normativa bannitoria e dalla messa fuori gioco dei tradizionali riti giudiziari. Non più riflesso di un sistema costituzionale volto a ricreare l'ordine della pace, il bandito assunse rapidamente la fisionomia di un vero e proprio fuorilegge provvisto del timbro di oppositore politico. Queste trasformazioni, pur manifestandosi visibilmente per la spiccata dimensione della violenza che le caratterizzò, alla lunga indebolirono lo svolgimento e le caratteristiche dei conflitti locali. I provvedimenti estremamente dirompenti e le procedure severe adottati dai poteri centrali ebbero efficacia in quanto si costituivano in primo luogo come una risposta inderogabile alle pressanti richieste che provenivano dai contesti comunitari volte ad ottenere sicurezza e ordine.

#### NELLA BRUGHIERA VERONESE (OTTOBRE 1607)

Guidati da quel giovane che li aveva attesi all'osteria del Progno, il piccolo gruppo di soldati attraversò silenziosamente la palude e la brughiera che contrassegnavano il paesaggio di quella landa posta a pochi chilometri dalla città. A causa della pioggia

caduta la notte precedente il terreno era fradicio e scivoloso. Quando giunsero a quella casa isolata ed abbandonata, posta ai piedi di un'altura, l'alba non era ancora spuntata. Avevano lasciato più indietro i loro cavalli, insieme al più consistente numero di uomini che attendevano il via libera per avanzare. Probabilmente i banditi dormivano nel fienile della stalla attigua alla casa. In attesa della luce del giorno circondarono prudentemente l'abitato. Il podestà di Verona aveva raccomandato la massima prudenza, tant'è che, per non dare nell'occhio, erano usciti a notte fonda, dopo che le porte della città, come di consueto, erano state chiuse. Il piccolo esercito di circa ottanta armati era costituito dai soldati forniti dal provveditore generale in Terraferma Benedetto Moro, dagli sbirri del podestà e da due compagnie di soldati corsi e cappelletti. Era stato loro detto che un giovane dalla camicia rossa li avrebbe attesi in quell'osteria e condotti nel luogo dove si erano rifugiati i banditi. Costui, insieme ad un compagno, faceva parte del gruppo rifugiatosi la notte precedente in quella casa. Già da alcuni mesi i due delatori si erano segretamente messi in contatto con i Capi del Consiglio dei dieci, offrendo, in cambio dell'impunità e delle taglie promesse, la loro collaborazione per far cadere nelle mani della giustizia i loro compagni. Si trattava della cosiddetta banda dei fratelli della Grimana, cui, per l'occasione, si erano uniti altri banditi per compiere una rapina al vetturino diretto a Venezia con una somma consistente di denaro pubblico. Quegli uomini erano considerati estremamente pericolosi, anche perché venivano loro attribuiti diverse rapine ed omicidi. Erano stati preavvertiti che erano al numero di diciassette, armati di tutto punto con archibugi, pistole e munizioni in abbondanza e che tra di loro c'erano pure un patrizio veneziano e un nobile veronese. Quasi tutti ormai conosciuti come *banditi famosi*, una qualifica che sottintendeva trattarsi di individui avvezzi ad ogni fatica ed impresa, ma che, soprattutto, non avevano nulla da perdere, anche perché sapevano quale sorte li avrebbe attesi se fossero stati catturati vivi. Le loro stesse fattezze fisiche esprimevano significativamente la sfida continua che da alcuni anni andavano conducendo spostandosi lungo i confini, per attraversare a sorpresa quel territorio delimitato dai fiume Po e Adige, ma talvolta spingendosi pure sino al delimitare della laguna veneta, nei luoghi d'origine, da cui alcuni di loro erano stati banditi alcuni anni prima a causa delle loro azioni violente. Prudentemente avevano messo sull'avviso anche gli uomini delle comunità vicine, che al loro ordine avrebbero dato il via al suono delle campane a martello. Sul far del giorno il piccolo esercito mosse all'attacco e la brughiera venne attraversata dal rumore assordante dei colpi delle armi da fuoco che si incrociavano senza sosta. Infine venne appiccato fuoco al fienile e il gruppo di banditi uscì impetuosamente, riuscendo a crearsi un varco tra gli assediati. Quattro di loro furono uccisi nello scontro, ma i rimanenti, inseguiti dai soldati e dagli uomini dei villaggi circostanti, si addentrarono nella palude riuscendo a raggiungere il villaggio di Marcelise, dove trovarono rifugio in una casa. L'assedio proseguì tutto il giorno, nonostante fosse stato posto fuoco all'abitazione. Verso sera l'attacco si concluse con un'incursione dei soldati nella casa ormai in fiamme. Solo uno dei banditi, rimasto ferito, venne catturato. Tutti gli altri preferirono morire piuttosto che arrendersi. Le teste di coloro il cui corpo non era stato consumato dalle fiamme, furono mozzate e portate in città per essere poste sulla cosiddetta pietra del bando per il loro riconoscimento.

## VIOLENZA E BANDITISMO

La dettagliata ricostruzione di questa storia è stata resa possibile ricorrendo alla descrizione che ne diedero i protagonisti che organizzarono o parteciparono al sanguinoso attacco, avvenuto poco lontano dalla città di Verona all'alba del primo ottobre 1607<sup>2</sup>. La personale versione dei banditi avrebbe probabilmente fornito altri particolari e, di certo, una diversa valutazione dei fatti<sup>3</sup>. Simili vicende erano comunque assai frequenti in questo torno di anni e pongono all'osservatore che le esamini una serie di questioni assai importanti, soprattutto in merito alle straordinarie manifestazioni di violenza che contraddistinguono tra Cinque e Seicento la lotta al banditismo in tutta l'area del Mediterraneo<sup>4</sup>. La storiografia degli scorsi decenni sul tema del banditismo si è soffermata in particolare sulla tesi formulata da Eric Hobsbawm in merito alla figura del *bandito sociale*. Una tesi che è stata sostanzialmente contestata da diversi punti di vista, anche se ha continuato ad esercitare un'indubbia attrazione nell'ambito degli studi rivolti ad esaminare il banditismo nelle sue implicazioni sociali e culturali. Le successive correzioni di tiro dell'illustre storico britannico non hanno comunque delegato le perplessità di coloro che soprattutto sottolineavano l'importanza della ricostruzione del contesto politico e sociale in cui il bandito si muoveva (Hobsbawm, 1969)<sup>5</sup>. E del resto erano assenti nel testo di Hobsbawm, così come nei lavori che più o meno criticamente si rifacevano ad esso, le strette connessioni tra banditismo e pena del bando che caratterizzano l'età medievale e moderna. Le interrelazioni tra faida e banditismo hanno avvicinato la figura del bandito ai conflitti locali e alla loro interazione con i sistemi politici dominanti<sup>6</sup>, ma non si è

- 
- 2 Le vicende di questa banda, chiamata nelle fonti giudiziarie *Della Grimana*, attraverso i primi anni del Seicento, anche se Zuan Giacomo Della Grimana, originario come il fratello Zanon dal villaggio di Biadene nel Trevisano, venne bandito per la prima volta nel 1596. I due delatori, Domenico Ceccato e Augusto Soccal provenivano dal vicino villaggio di Cavaso (oggi Cavaso del Tomba). Le notizie relative alla loro uccisione sono tratte dai dispacci dei rettori di Verona e dalla documentazione del Consiglio dei dieci: Archivio di stato di Venezia (ASV), *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 263. Alcuni degli uomini uccisi pur privi di un'identità precisa, erano comunque sommariamente descritti. Ad esempio: “Uno detto il Gallo, che si diceva esser cremonese, di statura grande, di anni 30, con barba negra, d'età d'anni 35; [...] Uno che pur dicevano esser cremonese, di statura grande, con barba rossa, d'età di anni 30...” (ASV, *Consiglio dei dieci, Comuni*, filza 263, descrizione allegata al dispaccio del podestà di Verona Giulio Contarini del 10 ottobre 1607).
  - 3 Come nel caso, più sotto riportato, di Giovanni Beatrice.
  - 4 Per altre esemplificazioni si veda Povoło, 1997.
  - 5 Il lavoro di Hobsbawm venne riedito nel 2000 (New York) con un *Postscript* (pp. 167–199) in cui lo storico anglosassone affrontava gran parte delle critiche che erano state rivolte alla sua tesi. Oltre alle osservazioni di Anton Blok (1972, 495–504), riprese da Hobsbawm, ricordo ancora Slatta (1994, 1987). Ed inoltre Sant Cassia (1993, 773–795). In realtà, gran parte della discussione incentrata sul testo di Hobsbawm nasceva dall'equivoco di fondo che considerava il *bandito (sociale)* oppure no) come una figura perseguita da chi deteneva il controllo della giustizia, senza considerarne gli aspetti costituzionali e giuridici. Si veda, a questo proposito, la voce *banditry* di Robert Jütte (2004, 212–215), ma anche la voce, poco sopra ricordata, di W. Slatta in cui la definizione di *banditry* “is the taking of property by force or by the threat of force” (Slatta, 1994, 99). Appare evidente che una tale definizione può essere accolta solo nel momento in cui la forma stato, nella sua accezione contemporanea, presuppone un esteso controllo del suo territorio e dei suoi confini.
  - 6 Un approccio che ha permesso di sottolineare importanti aspetti del banditismo. Alcuni significativi esempi riguardano il contesto italiano: Raggio (1990); Lepori (2010). Per la Corsica: Wilson (1988). In questi studi

sufficientemente indagato sulle dimensioni costituzionali che le racchiudevano e che, molto probabilmente, sono utili a spiegare non solo la specificità dei conflitti<sup>7</sup>, ma pure gli approcci storiografici tramite cui ci si è avvicinati alla dimensione della violenza<sup>8</sup>. Può essere interessante ricordare le osservazioni del viaggiatore inglese Fynes Moryson, che nei primi anni '90 del Cinquecento attraversò nel suo lungo itinerario buona parte della penisola italiana:

*The Italyans in generall are most strict in the courses of Justice, without which care they could not possiblie keepe in due order and awe the exorbitant dispositions of that nation, and the discontented myndes of their subiects. Yet because only the Sergiants and such ministers of Justice are bound to apprehend Malefactours, or at least will doe that office (which they repute a shame and reproch), and because the absolute Principalities are very many and of little circuite, the malefactors may easily flye out of the confines, where in respect of mutuall ielosies betweene the Princes, and of their booty in parte giuen to those who should prosecute them, they finde safe retrayt. In the meane tyme where the Fact was donne, they are prescribed and by publike Proclamations made knowne to be banished men vulgarly called Banditi. And where the ruine is haynous besydes the bannishment rewardes are sett vpon their heades to him that shall kill them or bring them in to the tryall of Justice, yea to their fellow banished men not only those rewardes but releases of their owne banishments are promised by the word of the State vpon that condition, which proclamation vpon the head is vulgarly called Bando della Testa (Hughes, 1903, 157).*

---

l'attenzione è rivolta all'attività giudiziaria proveniente dall'esterno del contesto comunitario, o ai tentativi dell'autorità politica di intromettersi nelle dinamiche conflittuali attraverso varie forme di pacificazione. Le relazioni tra banditismo e la pena del bando che ne è all'origine non sono però state indagate nelle loro implicazioni costituzionali, che evidentemente influivano sulle stesse dinamiche della faida.

- 7 Ricordo qui solo alcuni dei lavori che hanno tentato di affrontare il tema sul piano più generale: Kamen (2000), in cui il fenomeno *banditry* è significativamente affrontato nel capitolo *Crime and punishment*; Ruff (2001, in particolare pp. 216–247). Lo sguardo di Ruff si estende in maniera particolareggiata a tutta l'Europa, ma nonostante si sottolinei la diffusa frammentazione giurisdizionale (Ruff, 2001, 223) o l'utilizzo della pena del bando (2001, 230), il termine *banditry* è generalmente attribuito ad azioni essenzialmente criminose (ad esempio 2001, 221–222) rese possibili dalla debolezza dell'autorità statale. Oltre a quanto già osservato si vedano pure le penetranti osservazioni, più sotto riportate, di Thomas Gallant. Per il periodo medievale e l'età moderna il termine *bandito*, in quanto autore di azioni ostili alla comunità o allo stato, è quasi sempre inscindibile da quello di persona colpita dalla pena del bando.
- 8 Un tema che negli ultimi anni ha suscitato l'interesse di molti studiosi e ha condotto a delle riflessioni sempre più puntuali, incentrate sulla complessità dei conflitti di faida e sui riti di pacificazione. La bibliografia è assai ampia. Ricordo Carroll (2007), Broggio e Paoli (2011), Davis (2013), Kounine e Cummins (2016), Darovec (2016). Rinvio in particolare alla densa introduzione di Stuart Carroll al volume del 2007 in cui il tema della violenza è affrontato soprattutto nelle sue dimensioni culturali e storiografiche. Opportunamente egli osserva: “*The concept of medieval man as innately barbaric was less influential among constitutional historians who had always had a high regard for the role of law in regulating behaviour, or those who studied politics and viewed aristocratic violence, in particular, in terms of limited and self-interested political motives; and these traditional pillars of the historical discipline were lent support by the emerging discipline of anthropology...*” (Carroll, 2007, 5–6).

Moryson coglieva l'immagine del banditismo nella sua originaria derivazione giudiziaria e, soprattutto, accostandola all'estrema frammentazione giurisdizionale della penisola italiana e ai provvedimenti straordinari adottati in quegli anni per fronteggiare un fenomeno strettamente correlato ai conflitti tra gruppi e parentele locali. Nella percezione di Moryson il fuorilegge era essenzialmente colui che era stato colpito dalla pena del bando e che, in quanto tale, poteva essere impunemente ucciso anche da coloro che si trovavano nella sua medesima condizione. Uomini che, sorprendentemente, non erano per lo più disponibili ad abbandonare definitivamente i territori da cui erano stati banditi, anche se spesso consapevoli del possibile tragico destino che li attendeva. Il viaggiatore inglese osservava inoltre come nelle zone di confine banditismo e violenza inevitabilmente si addensassero, alimentando l'immagine di fuorilegge il cui destino sembrava inesorabilmente tracciato:

*These Outlawes fynde more safe being in those parts, by the wickednes of the people commonly incident to all borderers, and more spetially proper to the Inhabitants thereof. But these rewards, and impunityes promised to outlawes for bringing in the heads or persons of other outlawes hath broken their fraternity. So as hauing found that their owne Consorts haue sometymes betrayed others to capitall Judgment or themselues killed them, they are so ielous one of an other, and so affrighted with the horror of their owne Consciences, as they both eat and sleep armed, and vppon the least noyse or shaking of a laefe, haue their hands vppon their Armes, ready to defend themselues from assault (Hughes, 1903, 158).*

In realtà il clima descritto da Fynes Moryson rifletteva lo stato di emergenza che nei decenni a cavallo tra Cinque e Seicento si era diffuso non solo nell'area del Mediterraneo, ma anche in gran parte d'Europa<sup>9</sup>. Le sue specificità incontravano certamente origine nelle diverse strutture politiche e costituzionali entro cui si venne ad affermare un nuovo concetto di ordine sociale, ma anche l'emergenza straordinaria di una violenza che si coniugava con la faida e il banditismo<sup>10</sup>.

Le numerose monografie e lavori collettivi che in questi ultimi anni si sono soffermati sulle origini e modalità della violenza in età medievale e moderna hanno sottolineato la debolezza interpretativa di tesi come quelle di Elias e di Weber, che presuppongono il graduale emergere della forza dello stato in grado di legittimare o monopolizzare

9 Il viaggiatore inglese aveva ben colto come il banditismo fosse associato al sistema della vendetta: *"They haue many other meanes also to redeeme themselues from banishment, as for murthers by intercession of freinds at home, vppon agreement made with the next freinds of the party murthered"*. Ma notava pure il clima notevolmente cambiato di seguito agli interventi dei poteri centrali: *"But in Crimes extraordinarily haynous, the Princes and States are so seuer, as in their publique Edict of banishment, besides rewards sett vppon their heads, great punishments and Fynes according to the qualities of offence and person are denounced against them who at home shall make petition or vse other meanes at any tyme to haue them restored to their Countryes Lands and livings"* (Hughes, 1903, 158–159).

10 Sul banditismo rinvio agli atti dei due grandi convegni internazionali che si sono tenuti sul tema: Ortalli (1986); Manconi (2003).



l'uso della violenza<sup>11</sup>. Ed alcuni anni orsono Charles Tilly ha posto in rilievo come le diverse realtà statuali si imposero gradualmente e contraddittoriamente utilizzando le molteplici forze sociali esistenti sul territorio e comunque imponendosi come garanti dell'ordine costituito esistente (Tilly, 1985, 171–172)<sup>12</sup>. Un'ipotesi alquanto suggestiva se solo si presta attenzione alle modalità tramite cui la violenza delle istituzioni interagì con quella delle forze che ad essa si opponevano. In realtà lo straordinario rigurgito di violenza che si registra a partire dagli ultimi decenni del Cinquecento incontrava un evidente supporto nella legislazione bannitoria che venne emanata dai poteri centrali in quel torno di anni<sup>13</sup>. Una legislazione che risultò particolarmente efficace e che può essere compresa nella sua effettiva portata se solo la si accosta all'introduzione dei processi inquisitori che si registra in tutta Europa nel corso del Cinquecento. La politica criminale in tema di banditismo e di nuovi riti processuali poté evidentemente essere efficacemente condotta previo il consenso e la spinta di vasti settori della società dell'epoca. Anche perché essa implicò un effettivo e sostanziale superamento degli assetti costituzionali esistenti, che, comunque, a partire dal basso medioevo, costituivano la legittimità politica delle diverse realtà territoriali e che non sarebbero definitivamente venuti meno se non sul finire del Settecento. Banditismo e sistema della vendetta erano intensamente intrecciati tra di loro e così i loro esiti, che riflessero, in primo luogo, l'indebolimento degli assetti costituzionali che avevano contraddistinto per secoli le numerose e varieguate strutture politiche che caratterizzavano il bacino del Mediterraneo. Le interconnessioni tra faida e banditismo rilevate per alcune zone della Spagna o della penisola italiana sembrano implicitamente rinviare alle loro specificità istituzionali, caratterizzate da un articolato sistema della vendetta nel territorio<sup>14</sup>. Fazioni, *bandos* e strutture parentali provviste di una sorta di legittimità giuridica sembrano esplicitare in modo meno visibile la loro presenza nei diversi contesti sociali laddove, come ad esempio nell'Italia Settentrionale, le città avevano esteso la loro giurisdizione su un ampio territorio. In tal caso la pena del bando, pur riflettendo la dialettica conflittuale

- 
- 11 Oltre alla bibliografia già ricordata in cui ci si è ampiamente soffermati sulle tesi di Elias e Weber, ricordo anche le osservazioni, mosse da un altro punto di vista, da Goody (2006, 154–179).
- 12 Ed inoltre Thomson (1994), la quale, sulla scorta delle osservazioni di Tilly, osserva: “*States did not monopolize violence even within their territorial borders. Urban militias, private armies, fiscal agents, armies of regional lords and rival claimants to royal power, police forces, and state armies all claimed the right to exercise violence. Authority and control over domestic violence was dispersed, overlapping, and democratized*” (Thomson, 1994, 3).
- 13 Un aspetto che è stato soprattutto affrontato dalla storiografia italiana. Oltre ai diversi interventi apparsi nei due convegni internazionali dedicati al banditismo: Ortalli (1986); Manconi (2003), ricordo Fosi (1985); Fosi (2011, in particolare 78–89); Gaudosio (2006). Ed inoltre Black (2011, 189–191). Per la Germania, ed in particolare la città di Ulm, ricordo Coy (2008), in cui l'ampio utilizzo della pena del bando da parte delle autorità cittadine non sembra presupporre l'uccisione di colui che penetra nei territori da cui è interdetto.
- 14 Per la Spagna rinvio in particolare alla sintesi di Pomata Severino (2011), in cui è delineata un'ampia rassegna dei lavori sul *bandolerismo* spagnolo ed in particolare di quelli di Torres Sans. Rinvio inoltre al volume già ricordato di Manconi (2003), in cui la situazione catalana è affrontata dallo stesso Torres Sans (35–52) e da Serra i Puig (147–169), che affronta il tema del banditismo prestando particolare attenzione all'assetto costituzionale; quella valenciana da Lluís J. Guia Marín (87–106); e quella della Murcia da Lemeunier (181–195). Un inquadramento di carattere generale in Casey (1999, 165–191).



tra i gruppi parentali in conflitto, era comunque espressione di tribunali che avevano l'obiettivo primario di assicurare la pace e la tranquillità sociale.

## LA PENA DEL BANDO

Ampliamente utilizzata in ogni epoca e in diverse strutture politiche, la pena del bando assunse un'importanza di rilievo a partire dal basso medioevo, sia come arma di lotta politica (il cosiddetto bando politico) che come strumento di controllo sociale che poteva essere utilizzato a difesa dei valori e dell'ordine comunitario, ma anche per agevolare la risoluzione dei conflitti tra le famiglie che competevano per l'onore e la gestione delle risorse economiche (Cavalca, 1978; per la Francia Carbasse, 1990, 223–225). Una pena, dunque, che esprimeva la complessità delle istituzioni giudiziarie, caratterizzate da una cultura scritta e da professionisti del diritto, ma anche da un sistema conflittuale regolato dalle consuetudini e contraddistinto dall'onore e dalla vendetta (Stein, 1984). Si trattava dunque di una pena che interagiva con i riti giudiziari processuali e che rifletteva quel sistema costituzionale medievale eteronomo contraddistinto quasi ovunque da una fitta rete di giurisdizioni, ciascuna delle quali era dotata di una propria autonomia, anche se i valori morali, religiosi e politici erano sostanzialmente condivisi<sup>15</sup>. In ogni comunità medievale la giustizia *restitutiva* e la giustizia *retributiva* erano strettamente interconnesse<sup>16</sup> e se il sistema della vendetta era soprattutto informale e regolato dalle consuetudini, le corti giudiziarie riconoscevano la legittimità di alcune delle sue manifestazioni, pur avendo come precipuo obiettivo il compito di attenuarne la pericolosità per assicurare la pace cittadina (Lenman, Parker, 1980, 22–24).<sup>17</sup> Non a caso la persona colpita dalla pena del bando poteva per lo più essere uccisa impunemente se avesse oltrepassato i confini da cui era stata interdotta. Un sistema che implicava dunque una stretta correlazione


15 “*The medieval system of rule was legitimated by common bodies of law, religion and custom that expressed inclusive natural rights pertaining to the social totality formed by the constituent units. These inclusive legitimations posed no threat to the integrity of the constituent units, however, because the units viewed themselves as municipal embodiments of a universal moral community*” (Ruggie, 1998, 146–147).

16 Con il termine di giustizia *restitutiva* o risarcitoria si intende quella giustizia incentrata essenzialmente sulla figura e sullo status della vittima; e sulle rivendicazioni da parte di quest'ultima ad ottenere un adeguato risarcimento simbolico ed economico volto a ripristinare gli equilibri turbati dal conflitto. Diversamente, la giustizia *retributiva* o punitiva era incentrata sulla punizione del *reo*, anche se non poteva ignorare il suo status e, soprattutto, le dinamiche che avevano originato il conflitto. Tale forma di giustizia enfatizzava gli aspetti collettivi della pace e della sicurezza cittadina; e, conseguentemente, pure il ruolo della giustizia pubblica esercitata da organi legittimati a rappresentarla. A diversità di quanto si sarebbe successivamente affermato, entrambe queste forme di giustizia nell'età medievale e moderna interloquivano sensibilmente con il sistema della vendetta e con la dimensione dell'onore rivendicata dai protagonisti. L'introduzione di riti inquisitori a partire dal Cinquecento avrebbe comunque avviato la preminenza politica di forme di giustizia *retributiva*, meno sensibili a considerare lo status dei protagonisti e le dinamiche del conflitto, mirando essenzialmente alla punizione del *reo*. Su questi temi, anche per una bibliografia più specifica, rinvio a Cantarella (2007).

17 Su questo importante saggio si vedano le mie osservazioni in Povo (2015, 212–213). Di grande interesse per quanto concerne le interrelazioni tra amministrazione della giustizia e sistema della vendetta è Smail (2013).

tra violenza e banditismo, ma anche una distinzione non netta tra le due concezioni di giustizia *restitutiva* e *retributiva*. Una concezione di giustizia *restitutiva* implicava una considerazione di rilievo nei confronti della vittima e l'obbligo per l'offensore di compensare adeguatamente il danno inferto. Nell'età medievale, e per alcune aree europee anche nei secoli successivi, queste forme di giustizia erano strettamente interconnesse con il sistema della vendetta, che spesso implicava la ritorsione, l'ira e il furore, ma anche l'*amor* e l'esigenza di ristabilire la pace. La pena del bando, che escludeva la persona accusata di un crimine dalla comunità, poteva dunque essere concepita come uno strumento per stabilire la tregua necessaria, in attesa che i gruppi antagonisti giungessero alla conclusione di una pace. I vari riti processuali dovevano condurre teoricamente a tale risultato e rivelavano con le loro caratteristiche e con i loro esiti l'implicito linguaggio della vendetta che animava la giustizia formale.

Diagramma 1: Giustizia restitutiva



Taluni riti processuali come le cosiddette *difese per patrem*, che prevedevano che il padre dell'omicida fuggitivo potesse presentarsi in suo luogo, spiegano inoltre come la pena del bando si accompagnasse di frequente in queste forme di giustizia con la pena pecuniaria e i frequenti atti di pace che molto spesso ponevano fine all'iter giudiziario. Ma anche nella società medievale esistevano ovviamente forme di giustizia dall'aspetto retributivo e nelle quali determinati comportamenti erano considerati un crimine contro la comunità, i suoi valori e i suoi assetti sociali. Una giustizia severa, ma che era spesso congiunta alla dimensione *restitutiva*, in quanto aveva l'obiettivo primario di ridurre

l'impatto suscitato dai conflitti animati dal sistema della vendetta (Povolo, 2015, 207 e sgg.)<sup>18</sup>.

Diagramma 2: Giustizia retributiva



Una giustizia che, nonostante fosse contraddistinta dall'azione del giudice nella cosiddetta fase del processo informativo (*inquisitio*), lasciava ampio spazio agli avvocati e all'utilizzo di procedure che avevano il fine di utilizzare i cosiddetti *fatti giustificativi* quali la provocazione, la legittima difesa e, soprattutto, il tema del furore (Povolo, 2015b). In tale dimensione giudiziaria la vittima aveva comunque un ruolo rilevante e poteva intervenire nella stessa fase iniziale del processo. La pena del bando costituiva in definitiva una sorta di anello di congiunzione tra le diverse istanze di giustizia e un equilibrio tra il ruolo della vittima e quello dell'imputato.

## IL BANDITISMO NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA

Nell'agosto del 1531 il Consiglio dei dieci, massimo organo politico-giudiziario della Repubblica di Venezia, deliberò un provvedimento in tema di banditismo che rifletteva

18 Come nota Carbasse sul piano più generale la pena del bando aveva la funzione di attenuare le tensioni: "*ce peut être aussi, parfois, l'instrument d'une politique criminelle intelligente; l'éloignement passage d'un petit delinquant permet d'apaiser les passions familiales, de calmer les conflits de voisinage, de restaurer la convivialité villageoise*" (Carbasse, 1990, 226).

le tensioni giurisdizionali e costituzionali che inevitabilmente suscitava una tale materia nel momento in cui veniva ad estendersi a tutti i territori dei domini *da terra* e *da mar*. Come di consueto, la parte iniziale della *parte* esplicitava contenuti ben conosciuti da tutti i sudditi della Repubblica. Si diceva infatti che i provvedimenti assunti in tema di banditismo, sia a Venezia che nelle altre città, erano risultati inefficaci e che tutti i banditi ritrovati nei territori da cui erano stati interdetti avrebbero potuto essere impunemente uccisi. Ma, si aggiungeva poi, l'inefficacia delle leggi era dovuta essenzialmente al reticolo di protezioni e di aiuti di cui essi potevano impunemente godere. Si deliberava perciò che chiunque avesse prestato qualsiasi forma di assistenza ad un bandito sarebbe incorso nelle stesse severe pene ed avrebbe potuto essere impunemente ucciso "etiam che il fusse suo congiunto in strettissimo grado di sangue". Il provvedimento del 1531 era di estrema gravità non tanto e non solo perché incideva sulla dimensione della parentela e della vendetta che animava la pena del bando, quanto piuttosto perché esso interferiva visibilmente con l'assetto costituzionale esistente, nel quale la politica bannitoria era di esclusiva pertinenza delle giurisdizioni locali. Tant'è che già l'anno seguente la *parte* veniva sostanzialmente rivista, in quanto erano avvenuti molti inconvenienti a causa dei *maligni* che con sotterfugi e inganni accusavano molte persone innocenti. Il nuovo provvedimento rifletteva in realtà le difficoltà a regolamentare dall'esterno le complesse interrelazioni tra vendetta, parentela e banditismo (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 30–31). Non diversamente, alcuni decenni prima lo stesso Consiglio dei dieci aveva assunto un provvedimento in tema di banditismo, che l'anno seguente aveva poi cassato. Nel 1489 si era infatti deciso che i banditi non potessero essere uccisi impunemente ricorrendo ad aggressioni premeditate, condotte con agguati e insidie. Una *parte* contraddittoria, che evidentemente non considerava il sistema della vendetta che animava il banditismo, e che volutamente sembrava ignorare le prerogative costituzionali delle grandi città della Terraferma veneta e lombarda. E difatti, l'anno seguente, di fronte alle proteste della città di Vicenza, il provvedimento, come si è detto, veniva revocato (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 18–19)<sup>19</sup>.

Ovviamente il ceto dirigente lagunare e le massime istituzioni politico-giudiziarie della Serenissima avevano ben presente la complessità sociale e culturale che sottostava al banditismo e agli equilibri costituzionali inerenti alla sua regolamentazione nelle città suddite. Il diarista Marin Sanudo ricorda, a tal proposito, la discussione avviata nel 1525 in Consiglio dei dieci in merito ad un omicidio commesso a Corfù da parte di un soldato arruolato in una delle galee del Provveditore all'Armata. I consiglieri avevano proposto che il caso fosse assegnato a quest'ultimo con facoltà di bandire da tutti i territori della Repubblica, prevedendo inoltre che tale competenza avrebbe dovuto essere inserita nelle *commissioni* rivolte ai provveditori generali. Una proposta che evidentemente non teneva conto delle prerogative costituzionali del Provveditore di Corfù e, soprattutto, più in generale, della giurisdizione di competenza delle città suddite. Ma infine la proposta dei consiglieri, come annotava con soddisfazione il Sanudo, era stata respinta dalla maggioranza del Consiglio, in quanto la sua approvazione avrebbe significato "tuor la

19 Su tale legge si veda Cozzi (1982, 81–82).

jurisdiction de li rettori di le terre” (Stefani, Berchet, Barozzi, 1894). In realtà la pena del bando, pur utilizzata frequentemente dalle magistrature veneziane, soprattutto a partire dal Quattrocento, sembra essere estranea alla dimensione giuridica della città lagunare e, come è stato osservato, essa è assente nelle *Promissio maleficiorum* dei dogi Orio Malipiero (a. 1181) e Jacopo Tiepolo (a. 1232) (Cozzi, 1982, 82–84). Un’assenza che non sembra rivelare una presunta diversità culturale di Venezia, quanto piuttosto una specificità del suo assetto costituzionale, caratterizzato da una città stato provvista di un esile retroterra territoriale (il Dogado). Con la formazione di uno stato territoriale sarebbe stato ben difficile per le supreme magistrature veneziane ignorare la complessità e l’urgenza di un fenomeno che inevitabilmente premeva alle porte della città dominante.

Gli interventi delle supreme magistrature veneziane in tema di banditismo erano in realtà per lo più sollecitati da singole famiglie o individui, nell’ambito di contrapposizioni tra gruppi, che molto spesso tendevano a fuoriuscire dai contesti locali per piegare il conflitto a proprio favore. Interventi che inevitabilmente producevano una reazione da parte delle città suddite, che chiedevano l’immediato ripristino dei diritti costituzionali violati dai provvedimenti assunti dalla città dominante. La pena del bando era infatti una prerogativa importante prevista negli statuti di ogni grande città dello stato veneziano. In particolare, nel momento dell’acquisizione della Terraferma, Venezia aveva stabilito dei patti che gli stessi rappresentanti da essa inviati a reggere quei centri erano tenuti a rispettare nella forma e nella sostanza. Il bando inflitto dai tribunali locali prevedeva l’espulsione dalla città, dal suo territorio e dalle consuete 15 miglia al di là dei confini. In taluni casi, come a Vicenza nel 1545, il Consiglio dei dieci aveva esteso considerevolmente le prerogative del tribunale locale di bandire da tutti i territori compresi tra il Mincio e il Quarnaro<sup>20</sup>. E nel 1503 la suprema magistratura veneziana aveva pure deliberato che i banditi dai tribunali del domino da terra e da mar che non si fossero allontanati entro otto giorni dai territori loro interdetti avrebbero dovuto considerarsi banditi da tutto lo stato, compresa la stessa città dominante. Una politica criminale che enfatizzava la giurisdizione delle città suddite (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 21–22)<sup>21</sup>.

Le scelte del supremo organo veneziano miravano evidentemente ad agevolare il mantenimento della pace nei territori sudditi e in tale direzione la giurisdizione dei tribunali locali in materia bannitoria era di estrema importanza. La pena del bando non aveva infatti il solo obiettivo di allontanare tutti coloro che minacciavano la tranquillità della vita cittadina, ma era pure finalizzata a creare le premesse per il ristabilimento della

20 Vicenza, Biblioteca civica Bertoliana, *Archivio Torre*, busta 684, fasc. 22: in casi di reati particolarmente gravi, come ad esempio le rapine e gli incendi, il tribunale vicentino, già insignito di notevoli privilegi giurisdizionali, avrebbe potuto bandire, dalla città, dal territorio, dalle consuete quindici miglia “et anco più”.

21 Un analogo provvedimento era stato deliberato nel 1485, ASV, *Consiglio dei dieci*, *Misti*, reg. 22, c. 154, 24 marzo 1485. Sul finire del Cinquecento il noto criminalista Lorenzo Priori osservava: “Guardinsi dunque i banditi di venir ne’ luochi a loro proibiti per i suoi bandi, perché anco se bene per la legge 1489, 29 luglio li banditi ovvero condannati in lire cinquanta non potevano essere offesi se non in puro omicidio, e non per insidie et appostatamente, nondimeno l’anno 1490, 11 settembre, detta legge 89 fu rievocata di modo che stante la detta rievocazione il bandito ovvero condannato come di sopra può impune esser offeso in insidie et appostatamente, in setta e in monopolio, come è descritto nel titolo di essa legge, ed anco con l’esonera-zione d’archibusi, di che ne sono seguiti molti et diversi giudizi” (Priori, 1738, 58–59).

Diagramma 3: Vendetta e banditismo nelle città del «dominio»: prima della metà del XVI secolo



pace tra gruppi e fazioni antagonisti. Il bando, con l'allontanamento di coloro che si erano macchiati di un grave delitto, si costituiva come premessa essenziale per lo stabilimento di una tregua, necessaria per avviare le trattative di pace tra i gruppi rivali, ma anche per agevolare il ruolo svolto dal tribunale locale per l'affermazione di una giustizia in grado di contemperare le diverse esigenze di ordine e di sicurezza<sup>22</sup>. Perché l'ostracismo decretato dal tribunale locale risultasse efficace, si prevedeva pure che colui che avesse violato i confini previsti dalla pena del bando avrebbe potuto essere impunemente ucciso. Una previsione che evidentemente aveva l'obiettivo di affermare la giurisdizione del tribunale cittadino, ma anche di concedere alla famiglia offesa nel sangue e nell'onore di perseguire la propria vendetta. La pena del bando era così indissolubilmente legata al sistema consuetudinario della vendetta, che ubbidiva a proprie regole, ma che doveva comunque raffrontarsi ad un sistema giudiziario che, con le sue istanze di ordine e di pace aveva l'obiettivo di garantire la sicurezza cittadina e l'equilibrio tra le opposte fazioni in costante competizione per motivi di ordine economico e politico<sup>23</sup>. Solo qualora la pace tra le opposte fazioni fosse stata raggiunta il tribunale cittadino avrebbe decretato il ritorno di colui che era stato bandito. In tal modo l'informale sistema della vendetta, che

22 Ad esempio gli statuti di Verona esplicitano chiaramente le interrelazioni tra la pena del bando e le tregue (Statuta magnificae, 1582, 165–168).

23 Una materia non sempre affrontata esplicitamente negli statuti anche perché questi testi interagivano con le norme consuetudinarie; si veda per questo Cavalca (1978, 168–213).



ubbidiva alle regole consuetudinarie, e quello formale delle istituzioni giudiziarie, mediato ed interpretato da un ceto di giuristi professionisti, incontrava una sintesi in nome di un ordine che aveva come premessa ineliminabile il ristabilimento della pace cittadina<sup>24</sup>.

#### LA FASE DELLA SOSPENSIONE (1549–1580)

Le interrelazioni complesse tra sistema della vendetta e pena del bando si muovevano dunque sia a livello informale, tramite le trattative e gli accordi tra le parti in conflitto, che sul piano formale giudiziario intervallato da riti giudiziari che come le diverse forme di citazioni, le *difese per patrem* e i salvacondotti, avevano il fine di condurre al ristabilimento degli equilibri infranti dal conflitto e ad una sua risoluzione pacifica (Povolo, 2015). Perché ciò potesse svolgersi positivamente era necessario che l'ostracismo nei confronti della persona bandita rimanesse operante sino alla conclusione della pace. E tale ostracismo poteva risultare efficace solo con la previsione che il bandito avrebbe potuto essere impunemente ucciso qualora avesse violato i confini del territorio da cui era stato espulso<sup>25</sup>. In base a tali considerazioni si può così cogliere l'impatto suscitato dalla legge che il Consiglio dei dieci assunse nel 1549, avviando quella che è possibile definire *politica della sospensione*. In tale data il supremo organo politico-giudiziario della Repubblica decretò la sospensione della possibilità che i banditi potessero liberarsi uccidendo o catturando altri banditi (evidentemente nell'ambito della giurisdizione di competenza). Una chiara violazione della giurisdizione dei centri sudditi motivata dal diffuso clima di insicurezza sociale e che veniva comunque adottata per un solo biennio:

*tutti quelli li quali si trovano banditi fin questo dì et che de coetero si bandiranno per qualunque caso così pensato et atroce, come puro, o in perpetuo o a tempo [...] non si possano più liberar dalli loro bandi quovis modo per prender o ammazzar un altro bandito [...], né per vigore d'alcuna leze o parte finhora presa che li desse tal beneficio, di modo che a questi tal banditi sia del tutto tolta la speranza di poter aggiustarsi* (Leggi criminali del Serenissimo dominio veneto, 1751, 44).


La legge rimase in vigore sino al 1555 e poi venne sospesa e ripristinata ad intermittenza sino al 1580, quando, di fatto, venne sostituita dalla legge emanata in quell'anno e che avrebbe dato il via ad una vera e propria fase di proroga. La legge del 1549 si accompagnò ad un provvedimento con il quale si costituivano due compagnie di soldati dalmati formate ciascuna da settanta uomini guidati da due capitani di campagna con il

24 Aspetti che si possono cogliere in tutta la loro complessità solo tramite i riti processuali utilizzati che, evidentemente, miravano a contemperare la forte conflittualità sociale con le istanze dei tribunali cittadini. Per alcuni esempi rinvio al mio (Povolo, 2013, 513–517).

25 Un ostracismo che si concretizza nella pena del bando nel momento in cui la gestione dei conflitti si coniuga con il sistema di diritto comune affermatosi in quasi tutta Europa a partire dal Basso Medioevo. Nei secoli precedenti esso era invece affidato al mondo consuetudinario. La persona espulsa dalla comunità era ritenuta *homo sacer*, affidata a Dio, e priva di ogni diritto. Nell'area germanica il bandito era inoltre considerato alla stregua di un lupo mannaro; si veda per tutto questo Knoll e Šejvl (2010, 139–153).



Diagramma 4: Prima fase: Intervento di Venezia (legge 1549)



compito di perlustrare i territori della Terraferma (Basaglia in Cozzi, 1985, 203–204)<sup>26</sup>. L'intervento del Consiglio dei dieci intendeva segnare un vero e proprio momento di svolta, in quanto la tormentata vicenda del banditismo era affrontata decisamente, incidendo evidentemente sulle dinamiche che alimentavano i conflitti tra gruppi e parentele. Molti statuti delle città suddite prevedevano infatti che non solo i banditi potessero essere uccisi impunemente da chiunque, ma che essi potessero pure ottenere la loro liberazione uccidendosi l'un l'altro. Una normativa che mirava a conseguire il rispetto dei periodi di tregua necessari alle istituzioni giudiziarie locali e alle parentele in conflitto per attenuare le tensioni interne ed avviare le trattative di pace. Il provvedimento assunto dal Consiglio dei dieci interferiva con le dinamiche conflittuali locali e di certo l'istituzione dei capitani di campagna ben difficilmente avrebbe potuto far fronte agli endemici problemi suscitati dal banditismo. La lunga fase di sospensione avviata con la legge del 1549 permise comunque al supremo organo veneziano di dettare i ritmi di una politica criminale non più esclusivamente affidata ai centri sudditi.

Una vera e propria interferenza, che si distingueva dai singoli provvedimenti che pure in passato erano stati temporaneamente assunti in materia di banditismo, in quanto la legge del 1549 si costituì come punto di riferimento per alcuni decenni. Infatti nel 1555 essa venne sospesa per tre anni; e così successivamente nel 1559 (per cinque anni), 1569 (per un anno), 1573 (per un anno), 1574 (per un anno), 1577 (per due anni), 1579 (per

26 Come sottolinea Basaglia, nel 1549 si costituì pure un fondo destinato al pagamento delle taglie.

due anni) (Povolo, 1997, 144)<sup>27</sup>. Nei periodi in cui, in virtù della sospensione, la legge non aveva efficacia, le giurisdizioni locali riacquisivano la loro autonomia, e il sistema incentrato sulle complesse relazioni tra vendetta e istituzioni giudiziarie locali diveniva nuovamente attivo. E' probabile che la legge del 1549 si inserisse in un complesso discorso interlocutorio con i ceti dirigenti sudditi e intendesse svolgere una funzione parentetica nei loro confronti, inducendoli a contenere l'intensa conflittualità locale<sup>28</sup>. Di certo, per circa tre decenni, il provvedimento, apparentemente contraddittorio ed intermittente, avrebbe condizionato non solo taluni dei meccanismi che animavano il sistema della vendetta, ma avrebbe pure sospeso la stessa legittimità degli statuti e delle loro previsioni giudiziarie e procedurali.

### DALLA SOSPENSIONE ALLA PROROGA

Di fronte ad una grave situazione che veniva esplicitamente attribuita all'emergere di un banditismo considerato aggressivo e pericoloso<sup>29</sup>, il Senato veneziano il 20 maggio 1580 deliberò un provvedimento di carattere eccezionale che rimase in vigore per lungo tempo. I rettori delle principali città venivano insigniti della facoltà di procedere sommariamente e *sopra il luogo* contro i banditi colti nei territori a loro interdetti. Un provvedimento che si indirizzava apertamente contro la rete di supporto e di aiuti che faceva capo a certi settori dell'aristocrazia, in quanto si prevedeva pure che una volta individuati coloro che proteggevano i banditi, i rettori avrebbero dovuto infliggere nei loro confronti la pena della relegazione e l'abbattimento delle loro case se trasformate in fortezze. La legge del maggio 1580 risultò particolarmente efficace, anche perché entrava decisamente nel forte clima conflittuale che animava settori non marginali della nobiltà di Terraferma (Povolo, 1997, 163 e sgg.).

Il vero saltò di qualità si registrò però nel luglio dello stesso anno, quando, con una nuova legge si superò definitivamente il lungo periodo di sospensione avviatosi nel 1549 e il Consiglio dei dieci assunse decisamente nelle proprie mani la complessa materia del banditismo, che per circa due secoli, anche se con notevoli inframmettenze, era stata di competenza delle giurisdizioni locali. Cassando implicitamente il provvedimento del 1549, il supremo organo veneziano deliberò che tutti i banditi avrebbero potuto ottenere la loro liberazione uccidendo altri banditi che si fossero trovati nelle loro stesse condizioni. Con gli inevitabili aggiustamenti e modifiche la legge venne prorogata ad intermittenza

27 Ad esempio il 5 giugno 1577 si deliberava: "*L'audacia e temerità de' banditi, quali non stimando la giustizia, si fanno lecito entrar nelli confini a loro proibiti e commetter nuovi errori e mesfatti, merita che li sia provisto in quel modo che si è fatto altre volte, per sradicar simil qualità di gente. L'andarà parte che la deliberatione di questo Consiglio del 1549, 11 luglio, per la qual è levata la facoltà alli banditi di liberarsi dai loro bandi col prendere ovvero ammazzar altri banditi, sia suspesa per anni doi prossimi futuri*" (Leggi criminali, 1751, 220).

28 Ipotesi da me formulata a suo tempo in Povolo (1997, 122–123).

29 "*Li motti che al presente si sentono in diverse parti del stato nostro, causati da sollevatione de molti scelerati, li quali postisi insieme in gran numero comettono diverse violentie, sforzi, rapine, homicidi a danno dei fedeli nostri...*", ASV, Senato, Terra, reg. 53, c. 18. Rinvio ancora al mio (Povolo, 1997, 153 e sgg).



Fig. 1: Legge del Consiglio dei dieci sul banditismo emanata nel 1580 (AMP Salò, Extraordinarium)

Diagramma 5: Il sistema nella seconda fase di intervento di Venezia



per alcuni decenni<sup>30</sup>. Dalla lunga ed intermettente fase di sospensione di una legge che interferiva nelle dinamiche conflittuali collegate al banditismo, si passò dunque ad una nuova fase, caratterizzata dalla proroga di una legge che assegnava al Consiglio dei dieci le competenze in tale materia.

Con la legge del 1580 la legislazione inerente il banditismo venne dunque assunta direttamente dagli organi centrali della città dominante, quantomeno nella sua dimensione politicamente più rilevante. Un controllo tanto più significativo in quanto si accostò alla graduale ingerenza del Consiglio dei dieci nei confronti dell'attività giudiziaria dei tribunali dei centri sudditi. Con una fitta attività di delega del rito inquisitorio ai rettori delle grandi città della Terraferma, il supremo organo politico-giudiziario si inserì decisamente nei conflitti e nel sistema della vendetta che per secoli avevano regolamentato gli equilibri tra parentele, fazioni e gruppi rivali. Il rito inquisitorio del Consiglio dei dieci prevedeva difatti l'esclusione di ogni privilegio goduto dalle città suddite, una procedura segreta e soprattutto l'esclusione dell'avvocato difensore<sup>31</sup>. La pena del bando inflitta con l'autorità del Consiglio dei dieci si estendeva a tutti i territori dello stato, superando i tradizionali confini e venne resa più efficace dalla concessione di taglie e, soprattutto, dal rilascio

30 Ad esempio se ne propose la proroga per un anno nel 1581, 1582, 1583, 1584 e per due anni nel 1587 (Povolo, 1997, 200).

31 Sul rito del Consiglio dei dieci si veda Cozzi (1982, 103–104). Sulle procedure inquisitorie introdotte in Europa nel corso del secolo XVI rinvio a Langbein (1974, 130–131), in cui l'autore sottolinea il salto di qualità rispetto alla tradizionale *inquisitio* medievale. Per una vicenda processuale analiticamente esaminata si veda Povolo (2003, VII–LXVI).




delle cosiddette *voci liberar bandito*. L'arresto o l'uccisione di un bandito comportava l'acquisizione di una *voce* che poteva essere utilizzata dal diretto interessato, oppure essere ceduta ad altri che avrebbero potuto a loro volta chiedere la liberazione di un altro bandito. Si venne dunque a creare un vero e proprio mercato delle *voci* e soprattutto si delineò la figura del cacciatore di taglie (Cozzi, 1982, 163–174). Una figura che poteva muoversi nell'anonimato, ma che più spesso svolgeva la sua attività in accordo con le istituzioni veneziane. Come quel Francesco Canova che per un decennio, con un seguito di circa cinquanta uomini, si dedicò alla caccia dei banditi, ottenendo numerose taglie e *voci liberar bandito*. Nel gennaio del 1588 compì la sua impresa più clamorosa, come avrebbero ricordato nel 1590 i rettori di Verona, che avevano continuato ad avvalersi della sua esperienza. In quell'occasione Francesco Canova, con il seguito di una cinquantina d'uomini armati, penetrò in territorio arciducato alla caccia del conte Ottavio Giusti “assassino famosissimo et accerrimo perturbatore della publica quiete”, il quale si era rifugiato ad Avio insieme ad alcuni suoi seguaci. E, come notarono con soddisfazione i rappresentanti veneziani, il cacciatore di taglie era riuscito nell'impresa portando “sei teste alla pietra del bando di questa città, insieme con quella di detto Ottavio”<sup>32</sup>. Come sembrano suggerire i nomi e le località di provenienza dei suoi uomini, l'attività del Canova prese avvio da conflitti che trovavano origine nel sistema della vendetta locale di cui era stato più o meno direttamente protagonista. Concordata con i rettori di Verona e il Consiglio dei dieci la sua iniziativa si estese poi alla repressione del banditismo. Grosse compagnie di armati come la sua erano divenute necessarie soprattutto per affrontare il banditismo di confine, che inevitabilmente finiva per catalizzare fuoriusciti di diversa provenienza. Ma la lotta contro il banditismo poté risultare efficace solo avvalendosi della diffusa conflittualità esistente nei diversi territori e che traeva la sua linfa vitale in un sistema della vendetta non più mediato dalle istituzioni giudiziarie locali. A questo proposito Fynes Morison ricordava il mutato clima di fine secolo:

*In Crimes extraordinarily haynous, the Princes and States are so seuere, as in their publique Edict of banishment, besides rewards sett vpon their heads, great punishments and Fynes according to the qualities of offence and person are denounced against them who at home shall make petition or vse other meanes at any tyme to haue them restored to their Countryes Lands and livings* (Hughes, 1903, 158).

La nuova legislazione adottata contro il banditismo di fine secolo innescò un corto circuito tra sistema della vendetta e le tradizionali pratiche di mediazione che miravano al raggiungimento di tregue e paci. E la sua efficacia poté realizzarsi sia inserendosi nelle dinamiche conflittuali locali, che utilizzando la concessione di premi e benefici volti a stimolare la delazione, il coinvolgimento di comunità e di cacciatori di taglie. L'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci e l'utilizzo del suo rito inquisitorio si costituirono come il supporto essenziale di un'attività repressiva che fece soprattutto perno sulla

32 L'attività del Canova è ricordata in ASV, *Consiglio dei dieci, comuni*, filza 182, documenti allegati alla parte del 21 marzo 1590.

Diagramma 6: La nuova legislazione sulla pena del bando (regime di proroga) e le sue conseguenze



legislazione bannitoria. Un'esemplificazione significativa delle interrelazioni complesse messe in atto dall'attività giudiziaria del Consiglio dei dieci è data dalla vicenda che ebbe come protagonista il conte vicentino Ludovico da Porto. Nel 1579 egli venne dapprima inquisito e poi bandito da tutti i territori della Repubblica a seguito di una serie di violenze da lui compiute nel villaggio di Cresole, ma abilmente amplificate dalla fazione nemica. Proteso ad inseguire la propria vendetta, Ludovico da Porto oltrepassò più volte i confini dello stato, inferendo sui suoi nemici. Il Consiglio dei dieci pose sulla sua testa una taglia cospicua e lo bandì ripetutamente. Unitosi ad un gruppo di altri banditi vicentini e veronesi nel 1586 venne ucciso nel sonno insieme ad alcuni suoi compagni a Sabbioneta nel Mantovano. Il nobile veronese Andrea Del Ben suo uccisore, tagliò loro le teste e le inviò a Vicenza perché fossero viste dai nemici del da Porto ed esposte sulla pietra del bando<sup>33</sup>.

### CONFINI E FUORILEGGE

La nuova normativa sul banditismo amplificò indubbiamente la dimensione della violenza, ma soprattutto ne evidenziò gli aspetti strumentali e repressivi. Le tradizionali interrelazioni tra sistema della vendetta, pena del bando e la loro dimensione costituzionale vennero travolte sotto l'urto di una politica criminale caratterizzata da una legislazione

33 Sulla vicenda rinvio al mio (Povolo, 1997, 319) e a Lavarda (2007).

premiare e da una diversa percezione del territorio e dei confini<sup>34</sup>. Una fase destinata a durare e che fu essenzialmente contraddistinta da un uso della violenza da parte dei poteri dominanti facendo perno su forme di violenza già esistenti sul territorio, ma ora finalizzate a un nuovo concetto di ordine e di sicurezza sociale. Ogni tentativo di cogliere le origini, modalità e trasformazioni della violenza in età moderna non può dunque prescindere da una riflessione sullo stesso termine di banditismo. In linea generale la storiografia si è soffermata sul concetto di *banditismo sociale* coniato da Eric Hobsbawm, oppure, all'incontrario, ha utilizzato lo stesso termine *bandito* nel senso più generico ed ampio di criminale o fuorilegge. Un'ambiguità che, come è stato osservato, ha impedito di cogliere il problema nella sua specifica dimensione costituzionale e culturale:

*So long as the target of inquiry was banditry historians and anthropologists limited themselves to exploring only one facet of a much more complex process. As soon as the term "bandit" was applied, inquiry was restricted only to those armed predators who operated outside the law* (Gallant, 1999, 26).

In realtà la complessità del problema è innanzitutto terminologica:

*The word 'bandit' itself is derived from the Italian verb 'bandire' meaning to exile or banish and thus at its root a bandit is a man who has been banned from normal society [...]; the same men who at some points in their lives were bandits often operated at times inside the law as well. But a legal bandit is an oxymoron. By definition a bandit stands outside the law* (Gallant, 1999, 26).

In base a tali considerazioni è stato osservato come le figure di banditi e pirati siano correlate alle profonde trasformazioni economiche e politiche che in epoche e territori diversi furono decisive nella costruzione e rafforzamento degli stati. Per tale motivo si è preferito parlare di *military entrepreneurs*, ambigue figure che fiorirono in aree contraddistinte dall'espansione economica, ma pure in territori periferici e di confine:

*Military entrepreneurs, especially when they operated as outlaws, facilitated capitalist penetration of the countryside [...]; were deeply implicated and involved the processes of state formation and consolidation. The political environments in which they flourished were characterized by weak and imperfectly centralized states incapable of exerting effective control [...]; they participated in power struggles between big men [...]; they provided the armed forces, or at least some of them. When the conflict was resolved, those on the winning side often became irregular members of the legitimacy security forces, while the losers became labeled as outlaws once more* (Gallant, 1999, 51).

34 Una percezione che sul piano giuridico è provvista di notevoli ambiguità nel corso dell'età moderna, in quanto pur riflettendo sino alla fine del Settecento l'originaria e pluralistica dimensione giurisdizionale, riflette comunque le tensioni venutesi a creare nell'ambito dello spazio politico. Si veda Marchetti (2007).



Le trasformazioni economiche e politiche, che interessarono la penisola italiana e altri paesi europei a partire dalla seconda metà del Cinquecento, ebbero come catalizzatore sociale e culturale il banditismo, un fenomeno che venne enfatizzato al massimo livello dalle tensioni costituzionali e politiche entro cui esso si inserì<sup>35</sup>. Di seguito alla politica criminale e alla legislazione bannitoria assunte dalle realtà statuali, i confini, costituzionalmente frammentati e giurisdizionalmente ambigui, divennero il terreno privilegiato dell'azione di gruppi di banditi e fuoriusciti dediti alla rapina e al saccheggio, ma anche al perseguimento della vendetta, che assai più difficilmente poteva risolversi con le consuete modalità e procedure previste dalla giustizia *restitutiva*. Un dato, questo, che può spiegare, ad esempio, l'ampio coinvolgimento in tutta la penisola italiana del banditismo di origine aristocratica o feudale. Come è stato osservato:

*It is because the bandit throws down a challenge to law, state violence and the territorial imaginary that the state sees in the bandit not just a criminal but a political opponent and, conversely, why many bandits become 'primitive rebels' (Neocleous, 2003, 103).*

Se la violenza traeva ancora prevalentemente origine dai conflitti originati dal sistema della vendetta e dall'idioma dell'onore, la sua amplificazione fu causata dal superamento dei consueti assetti giurisdizionali e dagli straordinari strumenti repressivi adottati dai poteri centrali<sup>36</sup>. La catalizzazione del banditismo nelle aree di confine fu il risultato inevitabile della messa in discussione della tradizionale pena del bando. Ma per poter far rispettare la diversa concezione di ordine e di sicurezza le autorità centrali non esitarono ad utilizzare le dinamiche e le ambiguità che animavano lo stesso banditismo e puntando su figure che si potrebbero definire interscambiabili tra il ruolo di banditi o di cacciatori di taglie, più o meno apertamente legittimati ad operare sul territorio. Le nuove realtà statuali emergenti, come ha notato Thomas Gallant, furono costrette ad utilizzare queste forze irregolari come *guardiani* delle frontiere e, molto spesso, risultava difficile distinguerle dagli stessi banditi che operavano ai confini o si addentravano nei territori per compiere rapine o per portare a compimento la loro vendetta. L'azione repressiva mise comunque in rilievo il ruolo dei poteri centrali nell'utilizzo legale della violenza e nella ridefinizione politica degli stessi confini (Gallant, 1999, 47).

Nonostante il loro linguaggio apodittico e decisamente negativo nei confronti del banditismo, le fonti giudiziarie non riescono comunque a nascondere l'entità di un fenomeno che, soprattutto a partire dalla fine del Cinquecento, assume aspetti inediti. La figura del

35 Si vedano le mie riflessioni in Povo (1997, in particolare 158 e sgg.).

36 Come è stato notato da Janice Thomson, "The process by which control over violence was centralized, monopolized, and made hierarchical entailed not the state's establishment and defense of a new legal order but the state's imposing itself as the defender of that order. Societal groups vigorously resisted state-builders' drive to monopolize political authority and the coercion on which it ultimately rested. In the process state rulers struck bargains with various societal groups in which the latter provided war-making resources in exchange for property, political, and other rights. These bargains constitute subplots in the central drama in which the state achieved ultimate authority, especially on the use of coercion, within its territory" (Thomson, 1994, 3).



Fig. 2: Legge del Consiglio dei dieci sul banditismo emanata nel 1609 (AMP Salò, Extraordinarium)

*bandito famoso*, che l'azione repressiva evoca di frequente, si alterna a quella dei suoi antagonisti, che senza tregua gli danno la caccia alla ricerca di una spasmodica vendetta, oppure per ottenere i ricchi premi promessi dalle autorità centrali. Ma è soprattutto la letteratura che non disdegna di assegnare una certa attenzione al bandito che ha ormai assunto l'immagine del fuorilegge. Famosa, tra tutte, quella del bandito catalano Perot Rocaguinarda, tramandaci da Miguel de Cervantes nel secondo volume del suo capolavoro, apparso nel 1615. Attraverso la penna del grande romanziere, Rocaguinarda evoca il fatale destino che l'ha condotto a divenire un grande fuorilegge:

*Ad onore del vero io confesserò che non avvi tenore di vita più inquieto, né più pauroso del nostro. Mi vi strascinò non so qual desiderio di vendetta, che ha la possa di sconvolgere ogni più riposato cuore; ma io sono di mia natura compassionevole e proclive al ben fare; né fu, come ho detto, se non la voglia di lavare la macchia di un torto sofferto che mi rimosse dalle mie buone inclinazioni, e che mi fa ora perseverare nel presente stato, in onta e in contrapposizione della mia volontà. E siccome un abisso chiama l'altro, e una un'altra colpa, così le vendette si vennero talmente concatenando, che non solo le mie, ma prendo anche le altrui sopra di me. Pure Iddio mi concede, quantunque io viva in mezzo al labirinto delle mie contraddizioni, di non farmi perdere la speranza di uscirne fuori per afferrare un porto di sicurezza<sup>37</sup>.*

La letteratura faceva propri l'immagine e il mito del bandito fuorilegge, radicato dal suo contesto sociale e familiare e divenuto ad un tempo nemico pubblico per le autorità<sup>38</sup>, ma anche una sorta di *local hero* per la popolazione che ne conosceva le traversie. La figura del tradizionale bandito, espressione di conflitti di faida, si era trasformata per assumere quella del fuorilegge, combattuto ed avversato sia dalle élites locali che dai poteri centrali e destinato, molto spesso, ad assumere nel corso del tempo la dimensione del *local hero*<sup>39</sup>. Nell'ambito delle comunità il bandito era certamente percepito come una minaccia e una fonte costante di insicurezza; e in quanto tale veniva perseguito con determinazione, anche perché sulla sua testa pendevano taglie e ricchi premi. E non si potrebbe altrimenti spiegare come la dura legislazione bannitoria potesse essere infine

37 Nel successivo capitolo Cervantes descrive il comportamento di Rocaguinarda alla stregua dell'immagine che alcuni anni prima Fynes Morryson aveva dato dei banditi italiani. E soprattutto sottolineando come egli fosse divenuto un fuorilegge a seguito dei numerosi bandi che gli erano stati inflitti dalle autorità politiche: "Trovavansi di bel mattino in un luogo, e all'ora del desinare in altro; talvolta fuggivano senza sapere da chi, o aspettavano tal'altro senza sapere chi. Dormivano sempre ritti, interrompendo il sonno per cambiarsi da un luogo all'altro, ed occupandosi di continuo nel metter spie, nel tenere sentinelle in ascolto, nel soffiare nelle micce degli archibusi, sebbene ne avessero pochi, perché per lo più si servivano di pistoletti. Rocco passava la notte appartato da' suoi ed in luoghi a tutti gli altri ignoti, mentre i molti bandi pubblicati dal viceré di Barcellona contro la sua vita lo rendevano timoroso ed inquieto a segno di non fidarsi di chicchessia, e temeva sempre che i suoi stessi compagni o gli togliessero la vita, o lo dessero in potere della giustizia: vita veramente miserabile ed affannosa" (de Cervantes, 1617, per i passi citati cfr. rispettivamente cap. LX e LXI). Su Rocaguinarda si veda inoltre Casey (1999, 174).

38 Per altri esempi in letteratura si veda Baja Guarienti (2012, 169–178).

39 Un tema affrontato da Graham Seal, in particolare in Seal (1996).




Fig. 3: Proclama del Provveditore generale in Terraferma Antonio Lando con il quale nel 1615 si ordina alle comunità di non aiutare il fuorilegge Giovanni Beatrice detto Zanzanù (AMP Salò, Extraordinarium)





*Fig. 4: Gardola di Tignale (Brescia): veduta del santuario di Montecastello in cui è conservato l'ex-voto che ricorda la battaglia ingaggiata dalla comunità contro il fuorilegge Zanzanù il 17 agosto 1617 (Foto: Archivio Storico del Comune di Tignale)*

accolta, nonostante la palese violazione degli antichi assetti costituzionali. Ma le stesse fonti giudiziarie, che attestano molto spesso come egli potesse godere di una rete di protezione e di aiuti, che andava al di là delle *inimicizie* tra parentele avversarie, indica che la sua immagine era altrimenti percepita dalla popolazione più povera, che conosceva le dinamiche sociali e conflittuali che avevano dato luogo al suo ostracismo da parte delle autorità. Non può dunque stupire come il bandito, divenuto vero e proprio fuorilegge, potesse essere considerato alla stregua del vendicatore, che si opponeva alle logiche economiche e politiche dell'*establishment* locale, sfidando lo stesso potere centrale.

Sotto questo profilo è emblematica la biografia del grande fuorilegge Giovanni Beatrice detto Zanzanù, che per circa quindici anni operò nei territori di confine posti lungo la riva occidentale del lago di Garda. Bandito di seguito a dinamiche conflittuali collegate al sistema della vendetta e all'uccisione del padre da parte della fazione rivale, egli divenne ben presto famoso fuorilegge (Povolo, 2011). Per porre fine all'incontestata supremazia della cosiddetta banda degli Zanoni, il provveditore generale in Terraferma Benedetto Moro si mise segretamente in contatto con i nemici dei banditi che conoscevano evidentemente il territorio e, tramite mercanti e mediatori interessati, mise a loro disposizione alcuni banditi, autorizzandoli a penetrare armati nei territori



*Fig. 5: Ex-voto del santuario della Madonna di Montecastello (Tignale) opera di Giovan Andrea Bertanza (anno 1618) in cui si descrive la battaglia del 17 agosto 1617 (Foto: Claudio Povolo)*



*Fig. 6: Particolare dell'ex-voto del santuario di Montecastello di Tignale (Brescia) (Foto: Claudio Povolo)*



*Fig. 7: Particolare dell'ex-voto del santuario di Montecastello di Tignale (Brescia) (Foto: Claudio Povo)*

da cui erano stati interdetti. Uscito vincitore dallo scontro con gli avversari, Giovanni Beatrice e la sua banda ampliarono il loro raggio di azione mirando a controllare l'attività di contrabbando che fioriva nel grande bacino del lago di Garda. Un gruppo influente di mercanti bresciani, che intendeva riprendere il controllo sulla fiorente attività illegale ed agiva in accordo con le autorità locali e veneziane assoldò decine di banditi e di uomini armati allettati dalle ricompense e dalle taglie. Sopravvissuto agli agguati che sterminarono l'intera banda, Zanzanù poté agire quasi indisturbato negli anni seguenti, favorito dal territorio montuoso e posto ai confini dello stato, ma anche dal paese appoggio di una parte della popolazione. Il suo destino venne però segnato nel 1617 proprio lungo quei confini che, di seguito alla cosiddetta guerra di Gradisca, erano divenuti luogo di tensione tra opposte potenze politiche. La sua morte venne procurata dall'attacco concentrico di alcune comunità poste lungo la riva occidentale del lago, che già da lungo tempo erano costantemente allertate dal notabilato locale e dalle autorità veneziane per contrastare ed opporsi alla penetrazione del banditismo e alle sue azioni di disturbo. Le comunità che parteciparono alla sua uccisione vollero sancire la straordinarietà dell'evento e commissionarono ad un pittore la descrizione della grande battaglia in un grande ex-voto, ancora oggi conservato presso il santuario della Madonna di Montecastello di Tignale. Un dipinto che rappresenta in contropunto le grandi trasformazioni che investirono il banditismo tra Cinque e Seicento. Ma di





*Fig. 8: Particolare dell'ex-voto del santuario di Montecastello di Tignale (Brescia)  
(Foto: Claudio Povoło)*

Giovanni Beatrice ci è giunta pure un'altra straordinaria testimonianza. Come si è ricordato, nel 1616 si era aperto un aspro conflitto tra Venezia e l'Arciducato d'Austria. Per fronteggiare l'emergenza bellica la Repubblica offrì a numerosi banditi la possibilità di ottenere la liberazione dal loro bando se, con un loro seguito, si fossero arruolati nell'esercito veneziano. Giovanni Beatrice ritenne che fosse giunta l'occasione per ritornare finalmente sui propri passi e perciò rivolse una supplica ai Capi del Consiglio dei dieci, ripercorrendo le tappe più significative della sua vita. Ricordò amaramente l'uccisione del padre e l'ininterrotta catena di violenze in cui l'aveva trascinato la sete di vendetta. Un documento straordinario in cui, con fierezza, ricordava pure il suo strenuo valore di bandito, che gli aveva permesso di superare per anni gli attacchi dei numerosi nemici. Un valore di cui la Repubblica avrebbe potuto servirsi in occasione dello scontro bellico:

*Il padre di me Giovanni Zannoni della Riviera di Salò, qual faceva ostaria in quella terra, passo ordinario di Alemagna per quelli che discendono per il lago, e dalla quale traheva il vitto di tutta la sua povera famiglia, mentre egli viveva quieto, fondato una solenne pace con giuramento firmata, sopra il sacramento dell'altare, fu empientemente trucidato da alcun della Riviera. Per questa sì inhumana e barbara attione, dubitando*

*io Giovanni sudetto di non esser sicuro dalla fellonia d'huomini sì crudeli, indotto dalla disperatione, risolsi di vendicare sì grave offesa e d'assicurare la propria vita, presa la via dell'armi, vendicai con morti d'inimici la perdita del padre et la privatione del modo di sostener la famiglia mia; per le quali operationi restai bandito e continuandosi da nostri inimici le persecutioni, anch'io rispondendo con nuove vendette, tirando uno dietro all'altro, hebbi gran numero di bandi, non solo con l'autorità dell'eccelso Consiglio di dieci, ma uno del medesimo Consiglio (Povolo, 2011, 156).*

Un passo che ricorda sorprendentemente molto da vicino il dialogo tra Don Quixote e Rocaguinarda. L'ingiustizia subita, l'imperativo della vendetta e la catena ineluttabile di vendette con gli avversari sono i tratti che, al di là della retorica letteraria o della mediazione notarile, sembrano contrassegnare la biografia di molti fuorilegge di questo periodo. E nella sua supplica Giovanni Beatrice, rammenta pure l'ineluttabilità della sua condizione di bandito, che non aveva scalfito il suo essere uomo e la lealtà verso il suo principe. Ma, soprattutto, non nasconde, come il suo omologo letterario Rocaguinarda, che la sua immagine di fuorilegge, si era inevitabilmente amplificata nel nuovo clima politico e conflittuale:

*Confesso esser reo di molti bandi, tutti però per delitti privati et niuno per minima attinentia di cose pubbliche e di stato, né con conditione escluso dalla presente parte, né meno con carico di risarcir alcuno, ma siami ben anco lecito il dire che, essendo stati commessi molti eccessi da altri sotto il nome mio, di quelli essendo fuori di speranza di potermi liberare, già mai non ho curato di scolparmi (Povolo, 2011, 156).*

E così il grande fuorilegge chiedeva la grazia di poter ottenere il perdono dal suo principe, ponendosi al suo servizio. Un servizio che avrebbe certamente reso con onore e perizia, come aveva ben dimostrato la sua stessa vita avventurosa e attraversata dalla violenza:

*Laonde, io Giovanni sudetto supplico humilmente Vostra Sublimità si degni di mirare questo mio sviscerato affetto con occhio di pietà, condonando le pene de bandi ed errori commessi sino al giorno della publicatione della presente parte et anco far gratia alla moglie mia bandita per 20 anni per cagione di servitio a me prestato, rendendomi a questo modo habile a dimostrar con gli effetti l'ardente mia volontà di poter, sì come son stato prodigo della vita ben mille volte in mezo d'archibugiate per inimicitie provate, così medemamente conservar l'istessa gloriosamente nel suo servitio (Povolo, 2011, 157).*

L'offerta di Giovanni Beatrice venne tacitamente respinta, diversamente da quella di altri banditi cui era stata concessa la grazia, nonostante si fossero macchiati di violenze e di delitti ben più gravi ed orribili dei suoi. Giovanni Beatrice aveva in realtà sottovalutato come la sua immagine avesse ormai assunto la dimensione del grande fuorilegge e come tale fosse considerato un vero e proprio oppositore politico, che

doveva comunque essere eliminato per riaffermare il nuovo ordine sociale e politico. Un destino che due anni prima il bandito catalano Perot Rocaguinarda era riuscito ad evitare, ottenendo la grazia e la possibilità di servire con le armi il sovrano che l'aveva combattuto così a lungo.<sup>40</sup>

---

40 Come è stato osservato, la seconda parte dell'opera di Cervantes apparve nel 1615, un anno dopo che Rocaguinarda aveva ottenuto la grazia e già militava nelle fila dell'esercito spagnolo a Napoli. La descrizione del famoso bandito esprimeva dunque la soluzione che Cervantes auspicava nei confronti del vasto fenomeno del banditismo, a suo giudizio inutilmente perseguito con le misure repressive adottate dalla monarchia spagnola (Martinez-Lopez, 1991, 69–84).

KAMEN IZGONA. MAŠČEVANJE IN BANDITIZEM V EVROPI  
V 16. IN 17. STOLETJU*Claudio POVOLO*

Univerza Ca' Foscari v Benetkah, Oddelek za humanistiko, Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, Italija

e-mail: povolo@unive.it

## POVZETEK

*Kazen izgona je v prvi vrsti odsevala politično in ustavno policentričnost Evrope in njenih medsebojnih povezav z družbo, ki je bila že dolgo prežeta s konflikti med klikami in sorodstvenimi skupinami. Bistvo odnosov prežetih z maščevanjem je bilo namreč doseganje miru med stranmi v sporu, kot tudi zagotavljanje miru in ohranitev vrednot skupnosti. Kazen izgona je pokazala tesne povezave med sistemom maščevanja in sodstvom, ki sta bila, v različnih oblikah in z zatekanjem k množici ritualnih obredov, bolj ali manj razširjena v številnih ustavnih okvirih. Lik bandita je bil zaznamovan z nasprotujočimi si dinamikami med sovražnimi sorodstvenimi skupinami, a tudi s strani sodišča, ki je izreкло kazen in ki je, predvsem v urbanih centrih, zasledovalo vzvišeni cilj zagotavljanja reda in miru v mestu, ter oslabitve, ko je to bilo možno in nujno, solidarnosti in kompaktnosti nasprotujočih si skupin, ki sta vsaka skušali uveljaviti svojo voljo.*

*V 16. stoletju je bil sistem maščevanja odločno postavljen pod vprašaj, izgubil je svojo pravno legitimnost in funkcijo ohranjanja miru in družbenega ravnotežja. Kazen izgona, ki je bila razširjena po celotni državi in je predstavljala strogo kazen tako z represivnega vidika kot z vidika nagrajevanja, je postala učinkovito orodje za vzpostavitve drugačnega družbenega nadzora, kjer je tematika miru izgubljala svoje temeljne in izvirne funkcije v korist javnega reda in socialnega miru. Lik bandita je bil preplavljen z novimi predpisi o izgonu in izključitvijo tradicionalnih sodnih ritualov. Bandit ni bil več odsev nekega ustavnega sistema, ki je skušal vzpostaviti mir; temveč je kmalu postal pravi kriminallec, označen za političnega nasprotnika. Te spremembe, kljub temu, da so bile okarakterizirane z velikim nasiljem, so na dolgi rok oslabile potek in značilnosti lokalnih sporov. Izredno težavni ukrepi in strogi postopki, ki so jih sprejele centralne oblasti, so bili učinkoviti, saj so bili neizogiben odziv na pritisk in zahteve skupnosti, ki si je želela varnosti in reda.*

*Ključne besede: banditizem, maščevanje, kazensko pravo, izobčenci, kazen izgona, zgodovina zgodnjega novega veka*

## FONTI E BIBLIOGRAFIA

- AMP Salò** – Archivio della magnifica Patria, Salò, Extraordinarium.
- ASV** – Archivio di stato di Venezia, Consiglio dei dieci, Comuni, filza 263.
- BCB** – Biblioteca civica Bertoliana, Vicenza. Archivio Torre, busta 684.
- Leggi criminali** del Serenissimo dominio veneto (1751). Venezia.
- Statuta magnificae civitatis Veronae (1582)**. Veronae.
- Baja Guarienti, C. (2012)**: Il bandito e la sua gente. Appunti su fuorilegge e comunità in età moderna. In Lagioia, V. (ed.): *Storie di invisibili, marginali ed esclusi*. Bologna, Bononia University Press, 169–178.
- Basaglia, E. (1985)**: Giustizia criminale e organizzazione dell'autorità centrale. La Repubblica di Venezia e la questione delle taglie in denaro (secoli XVI–XVII). In: Cozzi, G. (ed.): *Stato, società e giustizia nella Repubblica di Venezia (sec. XV–XVIII)*.
- Black, C. F. (2011)**: *Early modern Italy. A social history*. London-New York.
- Blok, A. (1972)**: The peasant and the brigand: Social banditry reconsidered. *Comparative Studies in society and history*, 14, 495–504.
- Broggio, P. and Paoli, M. P. (eds.) (2011)**: *Stringere la pace. Teorie e pratiche della conciliazione nell'Europa moderna*. Roma, Viella.
- Cantarella, E. (2007)**: *Il ritorno della vendetta. Pena di morte: giustizia o assassinio?* Milano, Rizzoli.
- Carbasse, J. M. (1990)**: *Introduction historique au droit pénal*. Paris, Broché.
- Carroll, S. (ed.) (2007)**: *Cultures of violence. Interpersonal violence in historical perspective*. New York, Palgrave Macmillan.
- Casey, J. (1999)**: *Early modern Spain. A social history*. London-New York, Psychology Press.
- Cavalca, D. (1978)**: *Il bando nella prassi e nella dottrina giuridica medievale*. Milano, A. Giuffrè.
- Coy, J. P. (2008)**: *Strangers and misfits. Banishment, social control and authority in early modern Germany*. Leiden-Boston, Brill.
- Cozzi, G. (1982)**: *Repubblica di Venezia e stati italiani. Politica e giustizia dal secolo XVI al secolo XVIII*. Torino, Einaudi.
- Darovec, D. (2016)**: Turpiter interfectus. The Seigneurs of Momiano and Pietrapelosa in the Customary System of Conflict Resolution in Thirteenth-century Istria. *Acta Histriae*, 24, 2014, 1, 1–42.
- Davis, J. (ed.) (2013)**: *Aspects of violence in Renaissance Europe*. Farham-Burlington, Routledge.
- de Cervantes, M. (1617)**: *Segunda parte del ingenioso cavallero don Quixote de la Mancha*. Barcelona.
- Fosi, I. (1985)**: *La società violenta. Il banditismo nello Stato pontificio nella seconda metà del Cinquecento*. Roma, Edizioni dell'Ateneo.
- Fosi, I. (2011)**: *Papal justice. Subjects and courts in the papal state, 1500–1750*. Washington, D.C. The Catholic University of America Press.

- Gallant, T. W. (1999):** Brigandage, piracy, capitalism and state-formation: transnational crime from historical world-systems perspective. In: Heyman, J. (ed.): *States and illegal practices*. Oxford-New York, Bloomsbury Academic.
- Gaudosio, F. (2006):** Il potere di punire e perdonare. Banditismo e politiche criminali nel Regno di Napoli in età moderna. Lecce, Congedo.
- Goody, J. (2006):** *The theft of history*. Cambridge, Cambridge University Press.
- Hobsbawm, E. J. (1969):** *Bandits*. London, Weidenfeld & Nicolson.
- Hughes, C. (ed.) (1903):** *Shakespeare's Europe*. Unpublished chapters of Fynes Moryson's itinerary. London, London Sherratt & Hughes.
- Jütte, R. and Dewald, J. (eds.) (2004):** *Europe 1450–1789. Encyclopedia of the early modern world*, vol. 1. New York, Charles Scribner's Sons.
- Kamen, H. (2000):** *Early modern European society*. London-New York, Routledge.
- Knoll, V. and Šejvl, M. (2010):** Living dead-outlaw, homo sacer and werewolf: legal consequences of imposition of ban. In Gulczyński, A. (ed.): *Leben nach dem Tod. Rechtliche Probleme im Dualismus: Mensch-Rechtssubjekt*. Graz, Leykam, 139–153.
- Kounine, L. and Cummins, S. (2016):** *Cultures of conflict resolution in early modern Europe*. Farnham-Burlington, Routledge.
- Langbein, J. H. (1974):** *Prosecuting Crime in the Renaissance*. England, Germany, France. Cambridge (Mass.). Cambridge (Mass.), Harvard University Press.
- Lavarda, S. (2007):** Banditry and social identity in the Republic of Venice. Ludovico da Porto, his family and his property (1567-1640). *Crime, history and society*, 11, 1, 55–82
- Lenman, B. and Parker, G. (1980):** The State, the Community and the Criminal Law in Early Modern Europe. In: Gatrell, V. A. C. et al. (eds.): *Crime and the Law. The Social History of Crime in Western Europe since 1500*. London, Europa Publications.
- Lepori, M. (2010):** *Faide. Nobili e banditi nella Sardegna sabauda del Settecento*. Roma, Viella.
- Lord Smail, D. (2013):** *The consumption of justice. Emotions, publicity and legal culture in Marseille, 1264–1423*. New York, Cornell University Press.
- Manconi, F. (ed.) (2003):** *Banditismi mediterranei. Secoli XVI-XVII*. Roma, Carocci.
- Marchetti, P. (2007):** Spazio politico e confini nella scienza giuridica del tardo Medioevo. In: Pastore, A. (ed.): *Confini e frontiere nell'età moderna. Un confronto tra discipline*. Milano, Franco Angeli, 65–80.
- Martinez-Lopez, E. (1991):** Sobre la amnistía de Roque Guinart: El laberinto de la bandositat catalana y los moriscos en el Quijote. *Cervantes: Bulletin of the Cervantes society of America*, 11, 2, 69–84.
- Neocleous, M. (2003):** *Imagining the state*. Maidenhead-Philadelphia, McGraw-Hill Education.
- Ortalli, G. (ed.) (1986):** *Bande armate, banditi, banditismo e repressione di giustizia negli stati europei di antico regime*. Roma, Jouvence.
- Pomata Severino, B. (2011):** Tra violenze e giustizie. La società del mondo mediterraneo occidentale e cattolico in antico regime. Il palindromo. *Storie di rovescio e di frontiera*, I, 3, 83–110.



- Povolo, C. (1997):** L'intrigo dell'onore. Poteri e istituzioni nella Repubblica di Venezia tra Cinque e Seicento. Verona, Cierre Edizioni.
- Povolo, C. (2003):** Introduzione. In: Povolo, C. (a cura di) con la collaborazione di Andreato, C., Cesco, V. e Marcarelli, M.: Il processo a Paolo Orgiano (1605–1607). Roma, Viella.
- Povolo, C. (2011):** Zanzanù. Il bandito del lago (1576–1617). Tignale, Arco (Trento).
- Povolo, C. (2013):** Liturgies of violence: social control and power relationships in the Republic of Venice between the 16th and 18th centuries. In: Dursteler, E. (ed.): A companion to Venetian history, 1400–1797. Leiden-Boston, Brill, 513–542.
- Povolo, C. (2015):** Feud and vendetta. Customs and trial rites in medieval and modern Europe. A legal anthropological approach. *Acta Histriae*, 23, 2, 195–244.
- Povolo, C. (2015b):** Furore. Elaborazione di un'emozione nella seconda metà del Cinquecento. Verona, Cierre Edizioni.
- Priori, L. (1738):** Pratica criminale secondo le leggi della Serenissima Repubblica di Venezia. Venezia, G. Girardi.
- Raggio, O. (1990):** Faide e parentele. Lo stato genovese visto dalla Fontanabuona. Torino, Einaudi.
- Ruff, J. R. (2001):** Violence in early modern Europe, 1500–1800. Cambridge, Cambridge University Press.
- Ruggie, J. G. (1998):** Constructing world polity. Essays on international institutionalization. London-New York, Routledge.
- Sant Cassia, P. (1993):** Banditry, myth and terror in Cyprus and other Mediterranean societies. *Comparative studies in society and history*, 35, 4, 773–795.
- Seal, G. (1996):** The outlaw legend. A cultural tradition in Britain, America and Australia. Cambridge, Cambridge University Press.
- Slatta, R. W. (1987):** *Bandidos: The varieties of Latin American banditry*, Westport.
- Slatta, R. W. (1994):** Banditry. In: Stearns, P. N. (ed.): *Encyclopedia of social history*. New York-London, Garland, 99–100.
- Stefani, F., Berchet, G. and Barozzi, N. (eds.) (1894):** I diarii di Marin Sanudo. Venezia, vol. 40, col. 89.
- Stein, P. (1984):** Legal institutions. The development of dispute settlement. London, Butterworths.
- Thomson, J. E. (1994):** Mercenaries, pirates and sovereigns. Princeton, Princeton University Press.
- Tilly, C. (1985):** War making and state making as organized crime. In: Evans, P. B., Reuschmeyer, D. and Skocpol, T.: *Bringing the state back in*. New York-Cambridge, Cambridge University Press.
- Wilson, S. (1988):** Feuding, Conflict and Banditry in Nineteenth-Century Corsica. Cambridge, Cambridge University Press.